

PRIMA CASA ■ I commenti del notariato

Scarsa chiarezza sulle pertinenze

Un commento notarile della recente circolare numero 38/E dell'agenzia delle Entrate sulla "prima casa" (pubblicata dal Sole-24 Ore del 13 agosto 2005) è stato diffuso ieri dal settore studi del Consiglio nazionale del Notariato.

Acquisto da parte di cittadino straniero. La circolare conferma per la prima volta l'irrelevanza della nazionalità al fine di usufruire del trattamento di favore, posto che la legge non distingue tra soggetti italiani e stranieri.

Acquisto da parte di cittadino italiano emigrato all'estero. L'agenzia conferma che il cittadino italiano emigrato all'estero non deve ovviamente avere la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile e rende possibile autocertificare lo status di emigrato.

Acquisto da parte di coniuge in regime di comunione. L'agenzia riconosce che se uno solo dei coniugi possiede i requisiti per fruire del trattamento agevolato, il beneficio fiscale è applicabile al 50%, ossia solo per la quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per l'agevolazione "prima casa".

Nella circolare n. 38/E si afferma anche che se un coniuge ha già fruito dell'agevolazione con riferimento a un immobile acquistato prima del matrimonio o in regime di separazione dei beni, nel caso di successivo acquisto in comunione legale, il trattamento di favore spetta all'altro coniuge per la quota relativa.

Secondo il notariato, tale precisazione potrebbe chiarire (o meglio, rettificare) quanto in precedenza affermato dalle Finanze nella circolare n. 19/E del 2001, ove si diceva che se uno solo dei coniugi risultava titolare di diritti su immobili acquistati a regime agevolato, ciò costituiva causa ostativa alle agevolazioni per entrambi i coniugi che intendessero procedere a un nuovo acquisto in regime di comunione legale.

Acquisto di abitazione contigua. L'agenzia ritiene spettante il beneficio in due casi: quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi anche dopo la riunione degli immobili le

caratteristiche non di lusso; oppure se si compra un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici cosiddetti "prima casa", ad esempio, nei casi di acquisto di una stanza contigua.

Pertinenze. Secondo il notariato, la circolare n. 38/E desta alcune perplessità sulle affermazioni in tema di disciplina "prima casa" applicabile alle pertinenze. Infatti, se da un lato l'agenzia pone, correttamente, a fondamento del suo discorso la nozione di pertinenza quale risulta dal codice civile, dall'altro lato sembra introdurre alcune limitazioni non del tutto coerenti con tali principi.

In primo luogo non è chiaro, secondo il notariato, se l'agenzia ritenga agevolabili solo gli acquisti di pertinenze riconducibili alle categorie C/2, C/6 e C/7 o se possano esserlo anche gli acquisti di beni qualificabili come pertinenze secondo i principi generali.

Inoltre viene criticata l'affermazione secondo cui «l'agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la "prima casa"».

Infine non piace neanche la soluzione adottata per le aree scoperte pertinenziali, le quali, secondo le Entrate, potrebbero godere dell'agevolazione "prima casa" solo se "graffiate", cioè «censite al catasto urbano unitamente al bene principale». Ai fini dell'agevolazione fiscale in questione, un'area che sia autonomamente censita al catasto terreni deve considerarsi "pertinenza" di un fabbricato urbano se durevolmente destinata al servizio dello stesso.

ANGELO BUSANI

Il ministero risponde a un interpellato presentato dai consulenti di Brescia

«Tetto» al lavoro-extra

Solo in ipotesi eccezionali si possono superare le sei giornate in una settimana

Il prolungamento del lavoro per più di sei giornate lavorative nella settimana può avvenire in ipotesi eccezionali, fondate su esigenze aziendali oggettive e imprescindibili. Lo ribadisce il ministero del Lavoro con la nota del 1° settembre (prot. 2186), rispondendo a un'istanza di interpellato volta a conoscere la possibilità di instaurare con accordo sindacale aziendale un prolungamento delle giornate lavorate in 8-9 giorni consecutivi con riposo compensativo susseguente da parte di aziende che seguono servizio pubblico.

L'articolo 9 del Dlgs 66/2003 si occupa del riposo settimanale in linea con l'articolo 36 della Costituzione e l'articolo 2109 del codice civile stabilisce il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite con l'espresso divieto a rinunciarvi, e con la precisazione che il diritto a un giorno di riposo ogni settimana coincide, di regola, con la domenica.

Anche l'accordo interconfederale del 1997 riconosce il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni 7

giorni, di regola coincidenti con la domenica e cumulabili con le 11 ore di riposo giornaliero.

Per il ministero il recepimento della normativa comunitaria di cui alla direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE comporta che il riposo settimanale:

- abbia cadenza periodica, che tutte le disposizioni richiamate identificano in sette giorni;
- duri almeno 24 ore, consecutivamente con il riposo giornaliero;
- cada, di norma, di domenica (pur essendoci un'ampia gamma di attività per le quali si deroga a tale previsione).

Tuttavia, dall'orientamento giurisprudenziale discende una derogabilità del riposo settimanale ai principi di cui sopra nei casi in cui vi sia un'evidente necessità di tutelare interessi, di altri soggetti purché tali interessi siano apprezzabili. La deroga è talvolta ammessa quando dovuta a peculiarità produttive ed è tale da non pregiudicare comunque la salute dei lavoratori.

Occorre, inoltre, sempre secondo la

giurisprudenza, che venga comunque assicurato il mantenimento di una media di sei giorni di lavoro e di uno di riposo, con riferimento a un arco temporale complessivo, in modo da non snaturare o eludere la periodicità tipica della pausa.

Un accordo sindacale potrà, pertanto, disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi. Non potrà, invece, introdurre a regime un generalizzato sistema di deroghe all'obbligo del riposo settimanale, andando di fatto a prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative.

La possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva deve concernere solo casi eccezionali connessi a oggettive e imprescindibili esigenze aziendali. L'accordo potrà, peraltro, definire l'arco temporale complessivo di riferimento entro il quale mantenere il rispetto della "media" di sei giorni di lavoro e uno di riposo.

Secondo il parere ministeriale, i lavoratori che fruiscono di riposo settimanale dopo sette o più giorni di lavoro

continuo hanno diritto, in ogni caso, a un compenso specifico, ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello volto a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica. Tale compenso spetta anche se il contratto collettivo applicato nulla prevede in tal senso, e ciò per il principio di proporzionalità fra prestazione e retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.

Appare del tutto evidente che il valore del tempo libero non prescinde dalla sua collocazione nell'arco della giornata, della settimana, dell'anno. Da qui l'attenzione al riposo giornaliero e la previsione che, di regola, il riposo settimanale coincida con la domenica pur non godendo tale coincidenza di tutela costituzionale; l'articolo 9 del Dlgs 66/2003 la pone come "regola" alla quale, ovviamente, possono porsi delle eccezioni, che tali sono e tali rimangono pur con la nuova norma-

tiva. Gode, invece, di tutela costituzionale l'infungibilità del riposo giornaliero con quello settimanale che, pertanto, come previsto dal comma 1 dell'articolo 9 in commento, si cumulano.

ALFREDO CASOTTI
MARIA ROSA GHEIDO

IL DOCUMENTO

«Va quindi chiarito come non sia escluso che l'accordo collettivo possa disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi. Quello che invece l'accordo collettivo non può fare è prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Va peraltro sottolineato che la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva deve concernere, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, solo casi eccezionali connessi ad oggettive e imprescindibili esigenze aziendali. Inoltre si ricorda che i lavoratori che fruiscono di riposo settimanale dopo sette o più giorni di lavoro continuo hanno diritto, in ogni caso, ad un compenso specifico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello volto a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica; tale compenso spetta anche in assenza di una previsione al riguardo da parte del contratto collettivo, in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Costituzione. Ministero del Lavoro, risposta del 1° settembre 2005 all'interpellato dei Consulenti del lavoro di Brescia

Entro il 20 dicembre il pagamento degli importi sospesi in agricoltura

Ruoli bloccati, il catalogo Inps

Viene estesa anche al mese di settembre 2005 la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli, già stabilita per i mesi da maggio ad agosto 2005. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio 29713 del 30 agosto 2005.

Tale estensione è stata disposta dall'articolo 14 quinquiesdecies del decreto legge 115 del 30 giugno 2005, convertito dalla legge 168 del 17 agosto 2005 (la cosiddetta "legge omnibus", contenente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione). La stessa norma ha confermato la data del 20 dicembre 2005 quale termine per il recupero dei relativi importi.

I contenuti del messaggio.

Ecco i criteri applicativi contenuti nel messaggio Inps:

■ il pagamento delle cartelle, notificate fino al 14 maggio e già sospese fino al 31 agosto, viene sospeso fino al 30 settembre;

■ il pagamento delle cartelle già notificate dal 15 maggio in poi e delle cartelle attualmente in corso di notifica fino al 30 settembre viene sospeso fino a tutto settembre;

■ il pagamento degli importi iscritti nelle predette cartelle potrà avvenire entro il 20 dicembre 2005 senza applicazione di sanzioni;

■ i contribuenti interessati, dal

la data del 1° ottobre fino al 20 dicembre 2005, potranno pagare le cartelle in un'unica soluzione oppure con importi in acconto a condizione che il saldo delle stesse si verifichi entro

Un messaggio dall'Istituto dopo l'intervento del DI 115/05

tro il 20 dicembre 2005.

Restano sospese le procedure in corso, sia cautelari che esecutive, fino al 20 dicembre prossimo, tenuto conto che la norma concede un ulteriore periodo di sospensione (1° ottobre-20 dicembre) per provvedere al pagamento delle cartelle.

La Inps distingue le dilazioni già concesse dal proprio direttore regionale da quelle non ancora autorizzate. Nel primo caso va specificato che le dilazioni i cui piani di ammortamento sono già stati trasmessi ai concessionari e le cui rate erano in scadenza nei mesi da maggio a settembre devono essere considerate sospese. I contribuenti dovranno pagare in un'unica soluzione o mediante accounti le rate scadute e non pagate oggetto di sospensione entro il 20 dicembre 2005; ciascuna rata in scadenza a partire dal mese di ottobre dovrà essere corrisposta mensilmente ai concessionari fino a completamento della dilazione.

Le dilazioni di pagamento. Nel caso delle dilazioni non ancora autorizzate le cose andranno così: le richieste di rateazione su cartelle già notificate o in corso di notifica fino al 30

settembre, non ancora deliberate dal direttore regionale Inps, saranno esaminate secondo la normativa corrente, mentre risulteranno sospesi i pagamenti degli accounti mensili su cartella da versare dalla data della domanda fino alla delibera del direttore regionale.

Dopo l'accoglimento della domanda, se viene inviato ai concessionari il piano di ammortamento prima del 30 settembre 2005, le rate in scadenza fino a tutto settembre dovranno essere considerate sospese e potranno essere pagate nel periodo successivo, dal 1° ottobre al 20 dicembre prossimo; nel caso in cui invece la prima rata dovesse ricadere nel mese di ottobre, quest'ultima e le rate successive dovranno essere corrisposte entro l'ultimo giorno del mese, secondo il piano predisposto.

GIUSEPPE RODA

Dal 23 agosto bloccato lo smaltimento nelle normali discariche per residui inerti

Rifiuti, amianto senza proroga

La legge 168 accoglie le direttive europee ma non concede ulteriori differimenti

Dal 23 agosto 2005 (data di entrata in vigore della legge 168/2005, di conversione del Dl 115/2005) i materiali di matrice cementizia contenenti amianto non possono essere smaltiti in discariche di tipo II A, anche se già autorizzate alla data del 23 marzo 2003 per la ricezione di questa particolare tipologia di rifiuti e non semplicemente di inerti.

I rifiuti di amianto, sempre pericolosi e contraddistinti con il Cer 170605, non hanno infatti goduto della proroga al 31 dicembre 2005 consentita a tutte le altre tipologie per poter accedere alle discariche (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

La mancata estensione della proroga al "cemento-amianto" è dovuta al fatto che né nella direttiva 1999/31 sulle discariche né nel Dlgs 36/2003 di recepimento è prevista la possibilità del suo smaltimento in discariche per inerti. L'amianto infatti non è inerte: sia la direttiva sia il Dlgs definiscono come "inerti" quei rifiuti che «non importano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana». Sostenere il contrario dinanzi a un materiale definito "killer silenzioso" è decisamente difficile. Tale posizione era stata fatta propria dalla Commissione europea già nel 2001, durante i lavori di rielaborazione del Catalogo europeo dei rifiuti.

Tutto questo significa che dallo scorso 30 agosto ai rifiuti contenenti amianto si applicano le regole stabilite dal Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il nuovo decreto reca importanti modifiche alla disciplina: l'allegato 2 del Dm 3 agosto 2005 aggiorna l'allegato 1 al Dm 13 marzo 2003 con le disposizioni di cui al Dm 29 luglio 2004, n. 248, sul recupero dei prodotti e beni di amianto e contenuti amianto. I rifiuti di amianto possono quindi essere conferiti in una discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; oppure in una discarica per non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, dove si smaltiscono i soli materiali da costruzione identificati con il Cer 170605 e le altre tipologie di rifiuti di amianto soltanto se sottoposti a un trattamento conforme a quanto previsto dal Dm 284/2004, tale da ottenere un indice di rilascio inferiore a 0,6 (si tratta del parametro oggettivo per misurare la riduzione del rilascio di fibre).

Cinque anni per i dati

Secondo l'art. 2 del Dm 3 agosto 2005 la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti portati in discarica compete al loro produttore e va effettuata prima del conferimento oppure dopo l'ultimo trattamento effettuato. È obbligatoria per ciascuna tipologia di rifiuti, va effettuata nel rispetto dell'allegato 1 al Dm 3 agosto 2005, in corrispondenza del primo conferimento, e ripetuta a ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. La mancata conformità dei rifiuti ai criteri per la loro ammissibilità nelle singole categorie di discarica ne determina l'inammissibilità. Il produttore dei rifiuti è responsabile delle informazioni fornite con la caratterizzazione; in caso di sua non determinabilità, il responsabile è il gestore della discarica. Infine, i dati vanno conservati per cinque anni.

Il nuovo Dm 3 agosto 2005, inoltre, nell'allegato 2 ricorda che la copertura giornaliera deve essere effettuata con uno strato di terreno spesso almeno 20 cm e che in quella finale deve essere effettuato il recupero a verde del sito di discarica, il quale non dovrà essere interessato da opere di escavo, anche se superficiali.

Il nuovo Dm 3 agosto 2005, inoltre, nell'allegato 2 ricorda che la copertura giornaliera deve essere effettuata con uno strato di terreno spesso almeno 20 cm e che in quella finale deve essere effettuato il recupero a verde del sito di discarica, il quale non dovrà essere interessato da opere di escavo, anche se superficiali.

Il nuovo Dm 3 agosto 2005, inoltre, nell'allegato 2 ricorda che la copertura giornaliera deve essere effettuata con uno strato di terreno spesso almeno 20 cm e che in quella finale deve essere effettuato il recupero a verde del sito di discarica, il quale non dovrà essere interessato da opere di escavo, anche se superficiali.

Il nuovo Dm 3 agosto 2005, inoltre, nell'allegato 2 ricorda che la copertura giornaliera deve essere effettuata con uno strato di terreno spesso almeno 20 cm e che in quella finale deve essere effettuato il recupero a verde del sito di discarica, il quale non dovrà essere interessato da opere di escavo, anche se superficiali.

PAOLA FICCO



Fino al 10 settembre 2005

60.000 posti a 1 euro*

per chi vola dal 12 settembre al 31 dicembre 2005

voli operati con Airbus 320

www.volawindjet.it
899 809060 call center voli



la compagnia da prendere al volo

*Le tariffe sono valide fino al 31 dicembre 2005. Sono escluse le tariffe per chi vola verso destinazioni non servite da voli diretti. Sono escluse le tariffe per chi vola verso destinazioni non servite da voli diretti. Sono escluse le tariffe per chi vola verso destinazioni non servite da voli diretti.

notizie in breve

SCUOLA

Un dossier Cgil contro gli esiti della riforma Moratti

«L'anno scolastico 2005-06 sarà importante per impedire che sulla scuola si addensino troppi guasti, come risultato dell'attuazione della legge di riforma Moratti», lo afferma Enrico Panini, segretario generale della Fic-Cgil, presentando il dossier «Il punto sull'attuazione della legge 53/2003» da ieri disponibile sul sito del sindacato (www.ficgil.it), 59 pagine nelle quali la riforma finisce sul banco degli imputati a partire dal decreto sul primo ciclo, già approvato e in attuazione, fino ai decreti ancora da approvare (secondo ciclo e formazione iniziale degli insegnanti). Una raffica di critiche che, sempre secondo Panini, ha prodotto «scuole più povere, conflittualità fortissima, tanta incertezza e caos». Sotto accusa anche le mancate risorse: «Nel 2003 il Governo approvò un impegno programmatico di spesa di 8,320 milioni di euro in un quinquennio. A ora i finanziamenti specifici ammontano a circa 299 milioni. Di questo passo ci vorranno 50 anni per vedere realmente erogata l'intera cifra».

FINANZIAMENTI

Inail, criticata l'esclusione di Trieste dagli investimenti

«L'esclusione di Trieste e di tutta la regione dal riparto fondi Inail dimostra ancora una volta come il Governo trascuri colpevolmente la nostra area, dove numerosi investimenti strategici sono in attesa di risorse», lo afferma in una nota il deputato Ettore Rosato (Margherita) a proposito del piano approvato dal Cda dell'Ente. «Mi risulta davvero incomprensibile — prosegue Rosato — un piano di finanziamenti che destina fondi a progetti che nulla hanno a che vedere con la tutela dei lavoratori. I contributi dell'Inail sono diventati una nuova tassa — sottolinea il parlamentare — che pesa su lavoratori e imprese e che lo Stato utilizza per finanziare iniziative secondo una vecchia logica spartitoria». «L'Inail — conclude Rosato — ha anche deciso di non impegnare fondi per la riduzione delle aliquote di quelle categorie la cui gestione è in attivo».

«GAZZETTA UFFICIALE»

Edilizia penitenziaria, via libera del Cipe al piano

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 203 di ieri, giovedì 1° settembre, la deliberazione 27 maggio 2005 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, relativa alla verifica di compatibilità dei programmi triennali 2005 - 2007 predisposti dal ministero della Giustizia per l'edilizia penitenziaria e per l'edilizia penitenziaria minorile. Il programma triennale di edilizia penitenziaria 2005-2007 comporta un costo complessivo di circa 206 milioni nel triennio, mentre quello di edilizia penitenziaria minorile prevede 107 interventi per un costo complessivo di quasi 72 milioni di euro. Nella deliberazione si legge che qualora le risorse assegnate per il 2005 risultino inferiori al fabbisogno evidenziato nei programmi stessi, il ministero provvederà a dar corso agli interventi prioritari e a includere gli interventi stralciati in una lista di «scorimento», finanziabile successivamente.